

Codice DB2018

D.D. 29 aprile 2014, n. 415

**Presa d'atto deliberazione Comune di Sommariva del Bosco recante determinazione collocazione sedi farmaceutiche sul territorio comunale.**

Il Comune di Sommariva del Bosco (CN) ha trasmesso alla Regione Piemonte la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28.11.2013, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune in data 12.12.2013, relativa a determinazione collocazione sedi farmaceutiche sul territorio comunale.

Con tale atto, il Comune, al fine di assicurare un'efficiente ed effettiva assistenza farmaceutica alla popolazione residente, ha previsto la rizonizzazione delle sedi farmaceutiche insistenti sul proprio territorio, indicando, in particolare, quale zona di pertinenza della sede n. 2 "il territorio comunale a Nord dell'asse viario costituito da Via Racconigi, Viale Principi di Piemonte, Via Borri, Via XXV Aprile e Via Cimitero comprensivo delle località Gabrielassi e Ricchiardo".

Con nota del Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale della Direzione Sanità, prot. n. 4985/DB2018 del 04.03.2014, è stato richiesto il dovuto parere in merito a detta rizonizzazione all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e all'Azienda Sanitaria Locale, competenti per territorio.

L'ASL CN 2, che, peraltro, aveva già, con nota n. 59196 del 07.11.2013, evidenziato al Comune di Sommariva del Bosco e alla Regione Piemonte l'esigenza di addivenire a opportuna ricollocazione delle sedi farmaceutiche nell'ambito del territorio comunale, ha espresso il proprio parere favorevole alla rizonizzazione con nota prot. n. 12900 del 06.03.2014.

In particolare, l'ASL CN2, nel parere sopra menzionato ha significativamente esplicitato come "le località di Ricchiardo e Gabrielassi" – integranti la sede farmaceutica n. 2 – "sono, tra l'altro, prive di locali idonei ad uso commerciale ove sia possibile aprire una farmacia nel rispetto della disciplina igienico- sanitaria oltre che di popolazione residente...".

Parimenti, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo (che già con precedente missiva del 20.11.2012 aveva manifestato al Sindaco e alla Regione Piemonte le criticità insite nella originaria definizione della sede n. 2) ha trasmesso alla Regione Piemonte, con nota prot. n. 201400602 del 2 aprile 2014, pervenuta al Settore Farmaceutica Territoriale e Ospedaliera in data 28 aprile 2014, parere positivo in merito alla rizonizzazione di tale sede disposta dalla deliberazione del Comune.

Come evidenziato nella deliberazione comunale, la stringente necessità di ricollocare la sede n. 2 si origina dalla peculiare situazione verificatasi in seguito alla istituzione della medesima sede in occasione della revisione delle sedi farmaceutiche a suo tempo operata con DGR n. 24-21307 del 07.12.1982, con riferimento a "la località Gabrielassi, la località Ricchiardo e le case sparse situate a nord della linea immaginaria che partendo, a nord-ovest del rio Carmagnotta, attraversando la strada per Carmagnola, raggiunge a nord-est il rio Marcellengo".

Infatti, l'originaria collocazione della sede n. 2 comprende una zona abitata da un numero di cittadini assai esiguo rispetto all'ammontare dell'intera popolazione residente sul territorio comunale, essendo costituita dalla località Gabrielassi che conta 139 residenti e dalla località di Ricchiardo che ne conta addirittura soltanto 61.

Tale seconda sede, priva di un sufficiente bacino di utenza e di locali idonei, è stata rifiutata più volte da candidati risultati idonei nei vari concorsi pubblici banditi dalla Regione e, pertanto, in essa

negli anni non è mai stata attivata alcuna farmacia, con la conseguenza che il Comune di Sommariva del Bosco, in cui risiedono complessivamente circa 6500 abitanti, continua ad essere servito da una sola farmacia, insistente nell'ambito della sede farmaceutica n. 1.

Di recente, con D.D. della Direzione Sanità n. 118 del 10 marzo 2009 e s.m.i. la Regione Piemonte ha bandito il pubblico concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione e, al termine delle procedure concorsuali, la sede n. 2 è stata abbinata d'ufficio e poi accettata dalla dott.sa Barberis Federica, candidata risultata idonea nella graduatoria finale approvata con D.D. della Direzione Sanità n. 715 del 29.09.2011.

Successivamente, è entrato in vigore l'art. 11 del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, che ha novellato la legge 475 del 1968, già modificata dalla legge 362 del 1991; l'art 11, come noto, da una parte, ha attribuito ai Comuni il potere di deliberare l'individuazione delle zone ove istituire le farmacie, e, dall'altra, ha ridotto il rapporto farmacie-popolazione, prevedendo una farmacia ogni 3300 abitanti, fatta salva la possibilità dell'apertura di un'ulteriore farmacia nel caso di popolazione eccedente in misura superiore al 50 per cento del citato parametro.

Tuttavia, malgrado la novella legislativa, il Comune di Sommariva del Bosco non ha potuto procedere all'individuazione di un'ulteriore sede farmaceutica da inserire nel bando del pubblico concorso straordinario bandito dalla Regione Piemonte con D.D. della Direzione Sanità n. 814 del 19 novembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 novembre 2012, in quanto il predetto *quorum* risultava, comunque, ormai soddisfatto con l'istituzione della seconda sede, da molto tempo ufficialmente prevista, ma mai concretamente attivata tramite l'apertura di una farmacia.

Tanto premesso, occorre, a questo punto, considerare l'attuale evoluzione della normativa in materia di farmacie secondo un'ottica di razionalizzazione e di potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica - anche in termini concorrenziali - nell'ambito del territorio comunale, secondo le esigenze individuate dall'amministrazione locale, contemperando i criteri, indicati nel citato art. 11, dell'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e della migliore accessibilità del servizio per tutti i cittadini.

Ciò posto, anche alla luce di tale evoluzione normativa e della relativa elaborazione giurisprudenziale, emerge che l'interesse pubblico prevalente risiede sempre e comunque nella maggiore e migliore garanzia dell'assistenza farmaceutica alla popolazione, in uno con la razionalizzazione e l'ottimizzazione sul territorio comunale dell'esercizio farmacia.

Inoltre, il testo novellato dell'art. 2 della legge 475 del 1968, ha modificato sostanzialmente la competenza in materia dei Comuni, soggetti cui è attualmente demandata l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale attraverso congrui strumenti di pianificazione territoriale (cfr Cons. di Stato, Sez. III, n. 1858 del 03.04.2013; Cons. di Stato, Sez. III, n. 4668 del 19.09.2013) .

Per le ragioni sopra esposte, non può che prendersi atto della risonanza attuata dal Comune di Sommariva del Bosco, in sede di opportuna attività di pianificazione territoriale, in modo che la medesima non risulti più confinata alle sole località Gabriellasi e Ricchiardo, prive di un numero sufficiente di abitanti e di strutture edilizie adeguate.

Secondo quanto previsto dal Comune, infatti, tale localizzazione consente la concreta apertura di una farmacia da parte della candidata vincitrice di tale sede nel concorso bandito dalla Regione

Piemonte nel 2009 e rende effettivo il primario interesse pubblico a un'effettiva e capillare assistenza farmaceutica per l'intera popolazione comunale, composta da circa 6500 abitanti.

Da ultimo, occorre ancora sottolineare come anche il recente parere del Ministero della Salute – Ufficio legislativo, prot. n. 1295 del 03.03.2014 evidenzi l'attuale potere delle amministrazioni comunali di individuare e allocare le zone ove saranno aperte le farmacie.

Per quanto sopra premesso

#### IL DIRIGENTE

visto l'art 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012

vista la legge 362/1991

vista la D.C.C. n. 35 del 28.11.2013 del Comune di Sommariva del Bosco

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

visto l'art. 17 della L. R. 23/2008

#### *determina*

- di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2013 del Comune di Sommariva del Bosco, recante determinazione di collocazione sedi farmaceutiche sul territorio comunale, come meglio in premessa esplicitato, proposta alla Regione Piemonte;

- di recepire la medesima Deliberazione comunale agli atti della Regione Piemonte, in funzione ricognitiva in merito alla localizzazione di tutte le zone farmaceutiche ubicate nei Comuni della Regione;

- di dare comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, e al Comune di Sommariva del Bosco della presente Determinazione, per tutti gli adempimenti successivi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente responsabile  
Cristiana Pellegrini